

R.G. 643/20

Cron. 1880/20



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARLETTA

Il Giudice di Pace dott. Giovanna Moretti ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

-letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede assunta alla odierna udienza camerale del 17.11.2020 nel procedimento n. 643/2020 promosso da (Albania) contro il decreto del Prefetto di Barletta, Andria, Trani del 06.05.2020 prot. 84/EY/2020 notificato in pari data, con il quale è stata disposta l'espulsione del ricorrente dal territorio dello Stato Italiano ex art. 13 co. 4 - 5 del T.U.I. del Dlgs. n. 286/1998, per essersi trattenuto nel Territorio Nazionale in violazione dell'art. 1 co. 3 della L. 68/2007 del T.U.I. in riferimento all'art. 2, c. 1) per non aver assolto alla dichiarazione di presenza;

-considerato che nelle more del giudizio il ricorrente ha presentato istanza di rilascio di permesso per calamità naturale, e che come allegato in sede di note conclusive dalla Prefettura di Barletta, Andria, Trani, tale istanza è stata dichiarata inammissibile dal Questore di Bari il 20.10.2020;

-considerato, altresì, che il ricorrente ha presentato istanza di emersione ai sensi dell'art. 103 del DLGs n. 34/20202 (giusta ricevuta di trasmissione 07.07.2020 allegata alla udienza del 17.11.2020), e che la stessa Prefettura ha dedotto in sede di note conclusive che la ha pratica è ancora in corso;

A handwritten mark or signature, possibly a stylized 'G' or 'J', located at the bottom right of the page.

-considerato che l'istante in sede di note conclusive ha chiesto, l'annullamento del decreto di espulsione per i motivi riportati in ricorso (inesistenza nullità e/o illegittimità del decreto di espulsione per certificazione di conformità di una copia anziché di un originale; inesistenza del decreto di espulsione per mancanza della sottoscrizione del Prefetto; eccesso di potere e falsa applicazione di legge), ovvero sospendersi la procedura espulsiva, attesa la domanda di emersione presentata; e che la Prefettura di Barletta, Andria e Trani ha chiesto la conferma del decreto Prefettizio evidenziando che i cittadini albanesi in possesso del passaporto biometrico hanno diritto di circolare liberamente nell'area di Schengen, per qualsiasi motivo (esclusi il lavoro e le cure mediche e il ricongiungimento familiare) per un periodo di tempo complessivamente non superiore a 90 giorni in un semestre; mentre nella specie il ricorrente in Italia dal 15.01.2018 è espellibile, atteso che si è trattenuto nel territorio dello Stato, senza aver chiesto il permesso di soggiorno nei termini di legge senza che esistessero motivi ostativi derivanti da cause di forza maggiore (art. 13, co. 2 lett. b TUI).

Ciò detto, in via preliminare, va disatteso il motivo di opposizione relativo alla mancata sottoscrizione del Prefetto, atteso che risulta che l'atto sia stato sottoscritto dal Vice Prefetto, giusta delega espressamente richiamata.

Passando ad esaminare nel merito, la opposizione secondo il principio giurisprudenziale della 'c.d. ragione liquida più' che consente anche di non seguire un ordine logico-giuridico delle questioni, ma di decidere facendo uso della *ratio decidendi* già pronta e di per sé sufficiente, che consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine di trattazione delle questioni di cui all'art. 276 c.p.c., legittimando la decisione della causa sulla base della soluzione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre (Corte App. Ancona n. 9/2020 e sentenze ivi richiamate Cass. n. 17219/2012 e Cass. 236/2019) si rileva che all'odierno ricorrente è stata contestata la violazione dell'art. 1 co. 3 della L. 68/2007 del T.U.I. in riferimento all'art. 2, c. 1) per non aver assolto alla dichiarazione di presenza, dopo essere entrato dall'Albania in territorio italiano;



-inoltre, considerato che il ricorrente ha contestato l'opposizione deducendo di aver assolto alla dichiarazione in presenza, assumendo di essere entrato dall'Albania, e quindi da un Paese che non applica l'accordo Schengen, e che avrebbe assolto all'obbligo della comunicazione della presenza sul territorio italiano al momento del suo ingresso dalla frontiera di Bari Scalo Marittimo con apposizione del relativo timbro sul passaporto;

- considerato che il Ministro dell'Interno con circolare del 25.11.2019 prot. 400/A/2019 ha chiarito che *"il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 68/2007, attuato con il D.M. del Ministero dell'Interno del 26.7.2007 "prevede che gli stranieri che entrano in Italia attraverso una frontiera esterna provenienti da un paese terzo, assolvono all'obbligo di rendere la dichiarazione di presenza all'atto dell'ingresso con l'apposizione del timbro uniforme Schengen sul passaporto"*; deve ritenersi che il ricorrente abbia assolto all'onere della dichiarazione a suo carico al momento del suo ingresso e arrivo al porto di Bari con l'apposizione del timbro sul passaporto allegato in copia (doc.3); difetta, pertanto, nella specie la violazione oggetto di contestazione.

Difatti, secondo l'orientamento di legittimità lo straniero, in possesso incontestato di un passaporto con timbro uniforme Schengen, al momento dell'ingresso dell'Italia, non è entrato sottraendosi ai controlli di frontiera, ma in modo regolare, alla luce delle modalità previste dal D.M. 26 luglio 2007 attuativo della L. n. 67 del 2007; e il provvedimento espulsivo risulta, di conseguenza, invalido perchè fondato su una ragione giustificativa inesistente.

Né può fare ingresso nel procedimento *de quo* la diversa prospettazione formulata solo nel corso del giudizio dalla Prefettura di Barletta Andria, Trani la quale ha rilevato che il corrente successivamente al suo ingresso avvenuto in data 15.12.2018 non ha chiesto il permesso di soggiorno nei termini, e ciò poichè tale ragione non indicata nella motivazione del decreto espulsivo e non oggetto di specifica contestazione nel medesimo decreto di prefettizio opposto. La Cassazione ha statuito, infatti, che *"Nel giudizio ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 8, e art. 13 - bis, avente ad oggetto la verifica della pretesa espulsiva dello Stato, a fronte della quale*



può recedere il diritto soggettivo dello straniero extracomunitario a permanere nello Stato, poichè le ipotesi di violazione che possono giustificare l'espulsione sono rigorosamente descritte dalla vigente normativa, configurandosi il provvedimento espulsivo come atto a contenuto vincolato, la materia d'indagine è costituita dalla sussistenza della specifica ipotesi contestata all'espellendo ed assunta a dichiarato presupposto dell'espulsione; ne consegue che, disposta tale ultima misura per essersi lo straniero sottratto ai controlli di frontiera e verificata, in fatto, l'insussistenza, di una tale circostanza, l'espulsione non può essere confermata dal giudice " (Cass. civ. sez. VI, 14.2.2013, n. 3694).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, poichè oggetto del presente giudizio è unicamente il contenuto dell'atto, il sindacato non può essere esteso oltre al contenuto dell'atto medesimo, così integrandolo. Il ricorso può trovare accoglienza e per l'effetto si annulla il decreto prefettizio opposto.

Tale motivo di opposizione ha carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi di opposizione, proposti.

Il ricorrente è ammesso al gratuito patrocinio, come per legge.

Sussistono giusti motivi tenuto conto, delle circostanze innanzi dette, per compensare tra le parti le spese di giudizio.

PQM

Il giudice di Pace di Barletta, visti gli artt. 13-14 dlgs 286/1998 e l'art. 18 Dlgs n. 150/2011, così provvede:

- accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla il decreto di espulsione del prot. 48/EY/2020 prot. n. 34/EO/2019;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.

Il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e le competenze si liquidano come da separato decreto.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Barletta il 17.11.2020

Depositato in Cancelleria
Oggi 17 NOV 2020
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Nunzio Galò


IL GIUDICE DI PACE
dott. Giovanna Moretti